



"Spesa agevolata a valere sul PR FESR, Azione 2.1.1 DGR 1423/2023"

## INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MONS. SNICHELOTTO

# PROGETTO ESECUTIVO

# SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

**ESE.DOC.12**

Il progettista  
Ing. Andrea Spanevello

Il R.U.P.  
Massimo Neffari geom.

N. \_\_\_\_\_ di Rep. Scritture Private

## **SCRITTURA PRIVATA**

**CUP:** \_\_\_\_\_

**CIG:** \_\_\_\_\_

### **TRA**

**da una parte** il Comune di San Vito di Leguzzano, Piazza Marconi, 7, P.IVA 00283120244 nella persona del geom. Massimo Neffari, il quale agisce nel presente atto non per sé ma quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Zugliano e, quindi, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e decreto sindacale n. 4 del 31.07.2024, come rappresentante del Comune stesso, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione appaltante".

### **E**

**dall'altra parte** il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e, quindi legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_, Partita IVA: \_\_\_\_\_, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ capitale sociale interamente versato pari a Euro \_\_\_\_\_ (lettere \_\_\_\_\_), che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

**OPPURE:** capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale; **OPPURE** verticale oppure orizzontale e verticale, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1 – Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

P.I.V.A \_\_\_\_\_

2 - Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.

F.

P.I.V.A \_\_\_\_\_

che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_, è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MONS. SNICHELOTTO" la società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria dei lavori nella gara esperita, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del **per l'importo** di €\_\_\_\_\_ per lavori + €\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza

= €\_\_\_\_\_ + 10% IVA pari a €\_\_\_\_\_ per complessivi €\_\_\_\_\_;

- con la suddetta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è stata autorizzata la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, nel seguito anche Codice) e in data \_\_\_\_\_ i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da apposito verbale, sottoscritto in data\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEI LAVORI**

Il Comune, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida l'appalto dei LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MONS. SNICHELOTTO" all'appaltatore che, come sopra costituito, accetta sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

I lavori oggetto di appalto dovranno essere eseguiti in conformità al progetto esecutivo approvato, come indicato nelle premesse del presente atto, dei quali elaborati tutti l'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza.

1. Il contratto è stipulato a misura.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, è quantificato in **n. 240 (in lettere DUECENTOQUARANTA ) giorni naturali e consecutivi.**

## **Art. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti richiamati nel bando di gara/disciplinare di gara e quelli presi in carico al protocollo generale del Comune di Zugliano con il n. in particolare:

- Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa;
  - Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica;
  - Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
  - Computo metrico estimativo;
  - Cronoprogramma dei lavori;
  - Offerta;
  - Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  - il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale;
2. L'Appaltatore ha sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati nel precedente punto 1) che restano depositati agli atti della Stazione Appaltante.

## **Art. 3 - NORME DA APPLICARE ALL'APPALTO**

Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati, le disposizioni vigenti in materia, al presente appalto si applicano, tra le altre, anche le disposizioni contenute nelle presenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 23.06.2022 Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori;
- - D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- - D.L. 19/2024 convertito nella L. 56/2024 che ha modificato art. 27 del D. Lgs. 81/2008 - Decreto Ministeriale 132 del 18.09.2024 (G.U. 221 del 20.09.2024) "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili" e Circolare dell' INL n. 4 del 23.09.2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

#### **Art. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in EURO \_\_\_\_\_(), oltre I.V.A. nella misura di legge, comprendente lavori in appalto per \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per \_\_\_\_, oltre I.V.A. nella misura di legge pari ad \_\_\_\_\_, per un importo totale complessivo di \_\_\_\_\_
2. Tale importo è determinato in forza del ribasso offerto dall'appaltatore ed accettato nella percentuale del \_\_\_\_% sull'ammontare dei lavori soggetto a ribasso d'asta.
3. Il Comune dichiara che la spesa inherente al presente contratto, comprensiva di I.V.A è stata impegnata con la determinazione dirigenziale

n..... del ....., come segue:

- euro \_\_\_\_\_ al cap. - impegno n \_\_\_\_\_

- Il Comune informa l'appaltatore che le fatture relative ai lavori in oggetto dovranno essere emesse in modalità elettronica e completate con gli estremi del presente contratto, del C.I.G. e del C.U.P. indicati al successivo articolo 8, e dell'impegno di spesa come previsto dall'art. 191 del T.U.E.L.

La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore, per il rispetto della normativa in merito alla tracciabilità dei pagamenti;

4. Il corrispettivo suindicato è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, che terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

5. Ai sensi dell'art. 60 del Codice è prevista la revisione dei prezzi secondo i termini e con le modalità indicate nel Capitolato speciale.

## **Art. 5 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori preventivati può essere introdotta dall'appaltatore se non disposta per iscritto dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del Codice e dell'art. 1.6 del Capitolato speciale.

2. Non potrà in ogni caso attribuirsi un corrispettivo aggiuntivo, rispetto a quello indicato globalmente, nell'ipotesi di lavori o forniture che si rendessero

necessari per errori o imperfezioni imputabili all'appaltatore o qualora il medesimo non abbia tenuto conto di tutte le componenti richieste per la completa realizzazione dell'opera, fatto salvo quanto disciplinato nel capitolo speciale d'appalto in merito alla revisione prezzi e in tema di modifiche contrattuali.

## **Art.6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

1. L'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto dovrà essere effettuata inderogabilmente secondo il programma esecutivo di cui all'articolo 1.8 del Capitolato speciale; il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato **in giorni 240 naturali e consecutivi**, decorrenti ininterrottamente (festivi compresi) dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, che sarà redatto in contraddittorio tra le parti, come indicato nell'articolo 1.9 del medesimo Capitolato.
2. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori si procederà ai sensi dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
3. Le sospensioni totali o parziali dei lavori e la concessione di eventuali proroghe saranno disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 1.10 del Capitolato speciale.

## **Art. 7 - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO – ESECUZIONE IN DANNO.**

1. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero di proroghe concesse, è applicata una penale.
2. L'importo complessivo della penale, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera pari al 1.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione alla stesura dello stato finale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

3. 3. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà del Comune, previa comunicazione all'appaltatore mediante raccomandata a.r./pec e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, rifacendosi anche sulla garanzia contrattuale.

## **Art. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO, ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO A SALDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

1. In applicazione dell'art. 125 del Codice è prevista la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di esecuzione dei lavori d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria secondo le modalità richiamate nell'articolo 1.13 del Capitolato speciale.

2. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si rinvia al Capitolato.

3. I pagamenti in acconto e a saldo verranno corrisposti all'appaltatore secondo quanto previsto all'art. 1.19 del Capitolato speciale e saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore.

4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione al Comune ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Il codice identificativo di gara (C.I.G.) e il codice unico di progetto (C.U.P.) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione sono i seguenti: **CIG** \_\_\_\_\_; **CUP:** \_\_\_\_\_;

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione da parte

dell’Ufficio lavori pubblici del Comune di San Vito di Leguzzano del DURC con esito regolare e previa consegna/invio anche via PEC dell’attestazione circa la “CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA”, rilasciata dalla Cassa Edile di competenza; A tale scopo prima dell’inizio dei lavori l’operatore economico dovrà effettuare la comunicazione/registrazione alla Cassa Edile di competenza ai fini del rispetto della normativa vigente circa la congruità della manodopera (art. 119, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e D.M. 143 del 25.06.2021).

7. Premio accelerazione, ai sensi dell’art. 126 comma 2, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il tutto come disciplinato all’art. 1.16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.

## **Art. 9 - OBBLIGHI IN CAPO ALL’APPALTATORE SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

### **9.1 In attuazione dell’articolo 57 e dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023, operano i seguenti obblighi:**

a) Ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’allegato II.3, l’aggiudicatario che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs. 198/2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensinamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’allegato II.3, l’aggiudicatario di cui al punto precedente, sempre entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 L. 68/1999 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare l'impegno assunto nell'ambito della procedura di gara di assumere una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile.

- Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'allegato II.3:

1. in caso di violazione degli obblighi previsti dalle precedenti lettere a), b) e c), è prevista l'applicazione di una penale fino al massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, in proporzione alla gravità;
2. la violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

9.2 L'appaltatore è tenuto a curare direttamente con oneri a proprio carico tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi (mezzi d'opera, ponteggi ed ogni altra opera provvisionale, trasporti vari di materiali, richieste di eventuali licenze comunali, permessi di occupazione di suolo pubblico, etc.) occorrenti per la realizzazione dei lavori.

9.3 Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per furti, dispersioni o danni ad impianti, materiali ed attrezzature di proprietà dell'appaltatore o ad esso eventualmente affidati dal Comune.

## **Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, alle condizioni previste dalla legge 21.02.1991, n. 52.

## **Art. 11 - CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. Spetta al Direttore dei Lavori, con l'Ufficio di Direzione dei lavori, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione per assicurarsi che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

## **Art. 12 - ULTIMAZIONE LAVORI, COLLAUDO E GARANZIA SUI LAVORI**

1. Le Parti fanno rinvio all'art. 15 del Capitolato speciale per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori e la gratuita manutenzione nonché per le specifiche modalità ed i termini del collaudo/accertamento della regolare esecuzione e alla normativa vigente in materia.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune entro due anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire a sue spese i lavori di riparazione e/o sostituzione di parti che comunque presentassero imperfezioni per mancanza di buona qualità dei materiali impiegati e imperfetta esecuzione dei lavori o simili, non rilevatesi al collaudo/certificato di regolare esecuzione e comunque fino al periodo di garanzia.
4. Per le parti riparate e/o sostituite decorrerà un ulteriore periodo di garanzia di un anno a partire dal giorno dell'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

### **Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le Parti convengono espressamente che qualora l'appaltatore non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale, o ritardi per negligenza l'adempimento delle proprie obbligazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'articolo 1.12 del capitolato speciale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

### **Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite con le modalità precise dall'art. 123 del Codice.

### **Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, vigenti per il settore e per la zona nella quale sono eseguiti i lavori, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti e accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023 (art. 3 comma 2), in considerazione delle prestazioni oggetto del contratto, si precisa che il Contratto Collettivo Nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dello stesso è per gli appalti relativi al settore dell'edilizia il CNEL ....., così come dichiarato dall'appaltatore in gara.

4. Per la/e prestazione/i \_\_\_, qualificabile/i come prestazioni secondarie omogenee, si segnala che il CNEL applicabile è quello relativo al settore \_\_\_\_\_ è il seguente \_\_\_\_\_. Tale CNEL risulta essere diverso da quello sopra indicato per la prestazione principale in quanto dette prestazioni secondarie omogenee hanno un'incidenza pari al \_\_\_% e quindi pari o superiore alla soglia del 30% stabilita dall'art. 11 comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023. L'appaltatore è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

5. Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti competenti.

6. In caso di inadempienze contributive a carico dell'appaltatore risultanti dal DURC relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto segnalato dalle organizzazioni sindacali, il Comune invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici

giorni. Decorso infruttuosamente detto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

## **Art. 17 - SUBAPPALTO**

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Previa autorizzazione del Comune, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole lavorazioni indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta. Il contratto di subappalto deve riportare la clausola di tracciabilità, ai sensi della Legge 136/2010.

2. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, salvo l'eccezione disciplinata nell'art. 119, comma 6, ultimo capoverso del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

3. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, il subappalto a cascata non è ammesso ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D. Lgs. 36/2023.

4. Ai dipendenti del subappaltatore devono essere garantite le medesime tutele normative ed economiche dei dipendenti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D. Lgs 36/2023 s.m.i.

5. L'appaltatore ha dichiarato in gara, che, in caso di richiesta di subappalto, il 20% delle prestazioni subappaltabili saranno stipulate con piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. 209/2024;

OPPURE

6. L'appaltatore ha dichiarato in gara, che, in caso di richiesta di subappalto, il \_\_\_\_\_% delle prestazioni subappaltabili saranno stipulate con piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs. 36/2023

così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, per le ragioni indicate nei documenti di gara.

## **Art. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-appalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

2. In caso di ricorso al subappalto, l'appaltatore è responsabile in solidi dell'osservanza delle norme richiamate al precedente articolo 16 da parte dei

sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. È altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276; è liberato da tale responsabilità nelle ipotesi previste dal comma 11, lettere a) e c), dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

4. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il subappaltatore dalla responsabilità di cui all'articolo 16, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore o il subappaltatore non possono opporre eccezioni di sorta, né ha titolo di risarcimento danni né per interessi di mora.

## **Art. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Comune dà atto che l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_, con sede in iscritta all'Albo \_\_\_\_\_ IVASS \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, Agenzia/Filiale di \_\_\_\_\_.

2. La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ognqualvolta il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al capitolato speciale art. 7 e agli artt. 53 e 106 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

## **Art. 20 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE**

1. L'Appaltatore si assume sia la responsabilità per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche presenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia la responsabilità per danni causati a terzi nel

corso dell'esecuzione dei contratti.

A tale scopo, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa:

a) per danneggiamento, per la somma assicurata pari a €\_\_\_\_\_

per nuove opere (importo del contratto) e di € \_\_\_\_\_ per opere preesistenti (importo del contratto) con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo \_\_\_\_\_ IVASS \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, Agenzia/Filiale di \_\_\_\_\_;

b) per danni a terzi, per la somma assicurata di Euro 500.000,00 con polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo \_\_\_\_\_ IVASS \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, Agenzia/Filiale di \_\_\_\_\_.

La polizza prevede espressamente che la stessa comprende anche i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere, danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di assicurazione di cui al presente articolo copre senza riserve alcune anche i danni causati da Ditte subappaltatrici e sub fornitori. Le garanzie indicate ai punti a) e b) non prevedono alcun scoperto e/o franchigia a carico del beneficiario, permangono fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 117 comma 10, ultimo capoverso del D. Lgs. 36/2023.

2. Il Comune rimane, inoltre, estraneo a qualsiasi rapporto fra l'appaltatore ed i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

## **Art. 21 - NORMATIVA ANTIMAFIA**

### **COMUNICAZIONE RILASCIATA**

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, il Comune dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata comunicazione antimafia Prot.n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.  
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

### **COMUNICAZIONE RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, il Comune dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia Prot.n. in data \_\_\_\_\_, attualmente in istruttoria. Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza della predetta comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dal successivo art. 89.  
2. Per gli effetti del suddetto art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

### **WHITE LIST IN VIGORE**

1. Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare

del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le Parti danno atto che:

- la società \_\_\_\_\_ è iscritta con decorrenza dal\_\_\_\_\_ nella "white list" provinciale tenuta dalla Prefettura di\_\_\_\_\_;
- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012, l'iscrizione alla "white list" tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

#### WHITE LIST IN AGGIORNAMENTO

1. Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le Parti danno atto che:

- la società \_\_\_\_\_ ha chiesto l'aggiornamento dell'iscrizione alla "white list" provinciale tenuta dalla Prefettura di\_\_\_\_\_, scaduta il \_\_\_\_\_;
- come specificato nella circolare ministeriale 11001/119/12 del 14.08.2013, l'iscrizione nella "white list" resta valida oltre la scadenza fino all'esito definitivo degli accertamenti della Prefettura;
- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012 l'iscrizione nella "white list" tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

## **Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19.04.2000, n. 145, di eleggere il proprio domicilio presso la sede della Stazione Appaltante in San Vito di Leguzzano (VI), Piazza Marconi, 7

## **Art. 23 - MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI E ORGANI TECNICI E AMMINISTRATIVI**

1. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

## **Art. 24 - FORO COMPETENTE**

1. Le Parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie relative al presente contratto è quello di Vicenza.

## **Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Tutte le spese, tasse e imposte, compresa l'imposta di bollo, relative all'esecuzione del presente contratto, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a carico della stazione appaltante, sono a carico completo ed esclusivo dell'appaltatore.

2. L'imposta di bollo è stata assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4 dello stesso Decreto Legislativo.

## **Art. 26 – REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, in base al combinato disposto del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lettera B) della Tariffa parte II, al medesimo allegata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

## **Art. 27 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

## **Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Vito di Leguzzano

Gli Autorizzati al trattamento dei dati sono tutti i dipendenti comunali assegnati al Settore Lavori Pubblici del Comune di San Vito di Leguzzano, nonché gli altri dipendenti comunali, nei limiti delle specifiche competenze assegnate a ciascuno.

Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di San Vito di Leguzzano è

---

Il trattamento dei dati personali comunicati dall'operatore economico concorrente, nell'ambito della presente procedura sarà effettuato dal Titolare anche con strumenti informatici, secondo la disciplina vigente sia europea che nazionale (in particolare GDPR U.E. 679/2016, D. Lgs. 196/2003 ss.mm.) in ossequio dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza e liceità. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge. Ogni interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l'eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati detenuti dal Titolare saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Letto, confermato e sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023

Il Comune di San Vito di leguzzano  
Geom. Massimo Neffari

L'Appaltatore